

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6240 del 22/12/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, CON VARIANTI, AD USO IGIENICO E ASSIMILATI COMUNE: IMOLA (BO) TITOLARE: RECTER SRL CODICE PRATICA N. BO00A0197/06RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6407 del 21/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, CON VARIANTI, AD USO IGIENICO E ASSIMILATI

COMUNE: IMOLA (BO)

TITOLARE: RECTER SRL

CODICE PRATICA N. BO00A0197/06RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del

29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamate la Determinazione n° 15921 del 03/11/2005 con la quale è stata riconosciuta alla Ditta Cooperativa Trasporti di Imola (CTI), C.F.:00287060370, **la concessione preferenziale** di acqua pubblica sotterranea (pratica BO00A0197), ad uso irrigazione agricola, da due pozzi, ubicati in comune di Imola sui terreni distinti al NCT al Foglio 131 mappali 193 e 265, con una portata massima di 5 l/s per complessivi 1000 mc/a, da ogni pozzo; **e la relativa domanda di rinnovo** del concessionario assunta agli atti della Regione Emilia-Romagna in data 03/01/2006 (pratica BO00A0197/06RN01);

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/170251 del 05/11/2019, con la quale la ditta **RECTER SRL** C.F.:01479200394, con sede legale in comune di Faenza (RA) in Via Vittime Civili di Guerra n. 5, ha chiesto il cambio di titolarità della concessione sopra richiamata, in corso di rinnovo (procedimento BO19A0057);

vista la documentazione integrativa assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/35578 del 04/03/2020, dalla quale si evince che le acque prelevate dai pozzi vengono utilizzate

per bagnatura dei terreni per l'abbattimento di polveri durante le operazioni di movimento terra per riempimento di cave e che i fabbisogni idrici sono pari al massimo a 200 mc/a;

considerato che l'Agenzia scrivente con lettera Prot. n. PG/2020/36499 del 05/03/2020 ha comunicato al richiedente che la domanda presentata viene accolta come domanda di rinnovo di concessione preferenziale con le varianti di cambio di titolarità, di variazione di destinazione d'uso e di diminuzione di prelievo fino a 200 mc/a;

vista l'ulteriore documentazione integrativa assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/91948 del 26/06/2020, dalla quale si evince che:

- il cambio di titolarità avviene per cessione di ramo d'azienda da parte della ditta CTI con Atto Notaio Palmieri registrato a Ravenna il 07/08/2019 al n. 7441 serie 1T;
- il pozzo ubicato al Foglio 131 mappale 265, denominato **Pozzo 1**, è costituito da una colonna di captazione in acciaio di 150 mm di diametro profonda 30 m, sporgente da p.c. e priva di avampozzo; è interrato fino alla profondità di 18 m ed è sede di una falda acquifera con livello piezometrico statico a -12,95 m in data 28/04/2020; il prelievo viene effettuato all'occorrenza, mediante motopompa superficiale ad asse verticale di 5 KW di potenza con una portata massima di 1 l/s per complessivi 200 mc/a;
- il pozzo ubicato al Foglio 131 mappale 193, denominato **Pozzo 2**, è costituito da una colonna di captazione in acciaio di 150 mm di diametro profonda 20 m, sporgente da p.c. e priva di avampozzo; è privo di una falda acquifera ed è al momento inutilizzabile, in quanto è interrato fino alla profondità di 3 m;

considerato che il procedimento di rinnovo di concessione preferenziale, con varianti, è assoggettato alla disciplina prevista dall'art. 50 della LR 7/2004 e dagli art.li 38,28 e 31 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

considerato che il prelievo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fascicolo n. 256 del 22/07/2020 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Ente Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto con Prot. n. PG/2020/95400 del 02/07/2020, che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 124/2015;

verificato che, per quanto riguarda la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **il prelievo interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C) il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Santerno - libero, codice 0210ER DQ1 CL*, caratterizzato da stato quantitativo scarso e da condizione di rischio dello stato quantitativo presente; da soggiacenza piezometrica tra 10 e 15 m di profondità (2010-2012) e trend piezometrico negativo (2002-2012); da subsidenza passata da -2,5/-5 mm/a a -2,5/0 mm/a dal periodo 2006-2011 a quello 2011-2016;

preso atto del parere di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (AdBPo), acquisito agli atti al Prot. n. PG/2020/171093 del 25/11/2020, espresso in senso favorevole con la prescrizione di installare strumenti di misura del prelievo; tenuto conto che, nonostante il corpo idrico di prelievo sia in stato quantitativo scarso, l'impatto della derivazione è comunque compatibile con lo stato dello stesso trattandosi di un rinnovo di concessione in diminuzione di prelievo;

considerato che, per quanto riguarda il fabbisogno idrico si dà atto dei quantitativi richiesti dalla ditta per le bagnature dei terreni per l'abbattimento delle polveri;

ritenuto che i pozzi si trovano attualmente in condizioni di scarsa sicurezza, per quanto riguarda la protezione della falda sotterranea da potenziali contaminazioni di acque superficiali;

verificato che, per quanto riguarda la richiesta di cambio di titolarità, nulla osta alla modifica della titolarità della concessione a favore del richiedente e che

non è dovuto il versamento di un nuovo deposito cauzionale da parte del nuovo titolare;

ritenuto che, per semplificazione amministrativa, il procedimento BO19A0057, relativo all'istanza di cambio di titolarità Prot. n. PG/2019/170251 del 05/11/2019, debba essere archiviato perchè ricompreso nel procedimento con codice BO00A0197/06RN01 di rinnovo di concessione preferenziale con le varianti di cambio di titolarità, di variazione di destinazione d'uso e di diminuzione di prelievo fino a 200 mc/a;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta dal solo Pozzo 1, con una portata massima di 1,0 l/s per 200 mc/a, a condizione di provvedere, entro il termine del 31/12/2021, alla messa in sicurezza di entrambi i pozzi mediante flangiatura della bocca pozzo e realizzazione di cameretta di protezione/avampozzo; e di presentare entro lo stesso termine Relazione Tecnica a firma di professionista di settore di asseverazione della prescrizione, con adeguato corredo fotografico dimostrativo;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, ai sensi dell'art. 20 del RR n. 41/2001, gli utilizzi di acque pubbliche richiesti, come precisati dalle DGR citate in premessa, sono assimilabili all'uso igienico e assimilati, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria per un importo totale dovuto di € 254,00, comprensivo di: € 164,00 per la domanda di rinnovo di concessione preferenziale; € 90,00 per le varianti non sostanziali;

- del saldo dei canoni di concessione 2006-2019 e della relativa quota d'interessi legali dovuti, per la concessione ad uso irrigazione agricola, pari a € 8,01;

- del canone di concessione 2020 pari € 164,89;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale di € 198,35, rispetto all'importo già versato di € 51,65, a garanzia della concessione rilasciata con Determina n. 15921 del 03/11/2005 (in riferimento al procedimento BO00A0197);

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 18/12/2020 (assunta agli atti al Prot. N° PG/2020/184157 del 18/12/2020);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla ditta **RECTER SRL** C.F.:01479200394, con sede legale in comune di Faenza (RA) in Via Vittime Civili di Guerra n. 5, il **rinnovo** della **concessione** rilasciata con Determinazione n° 15921 del 03/11/2005 (procedimento B000A0197/06RN01):

- con le seguenti varianti:

- **mediante il Pozzo 1** ubicato sul terreno distinto al Foglio 131 mappale 265 del NCT del comune di Imola (BO) nel punto di coordinate geografiche UTM RER: X=718711 Y=915513;
- **con una portata massima di 1,0 l/s per complessivi 200 mc/a, ad uso igienico e assimilati** (bagnature terreni per l'abbattimento di polveri durante le operazioni di movimento terra per riempimento di cave)

- alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2025**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di

eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di **stabilire** che il **canone annuale di concessione 2020** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., è **fissato in 164,89=**; importo già versato sul c/c postale n. 1018766509 a favore di: Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico, per cui non è dovuto alcun importo aggiuntivo;

4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. n° 15921 del 03/11/2005 e della relativa domanda di rinnovo, il Concessionario **ha corrisposto a saldo dei canoni pregressi 2006-2019** e dei relativi **interessi legali** dovuti l'importo di **€ 8,01**, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del R.R. 41/2001; versato anticipatamente al ritiro del

presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Bologna" sul c/c postale n. 1018766509;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato: a Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico, tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti **gli interessi di legge** e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, corrispondente all'importo minimo previsto di € 250,00=, ai sensi dell'art.154 della LR n.3/1999, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 51,65, a garanzia della concessione rilasciata con Determina n. 15921 del 03/11/2005 (in riferimento al procedimento B000A0197), per un **importo aggiuntivo di € 198,35**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409/IBAN: IT 18 C 07601 02400 000000367409 a favore di: Regione Emilia-Romagna, Presidente della Giunta Regionale;

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla Ditta **RECTER SRL** C.F.:01479200394, con sede legale in comune di Faenza (RA) in Via Vittime Civili di Guerra n. 5

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Conoide Santerno - libero, codice 0210ER DQ1 CL*, **mediante il pozzo denominato Pozzo 1** ubicato sul terreno distinto al Foglio 131, mappale 265 del NCT del comune di Imola (BO) nel punto di coordinate geografiche UTM RER: X=718711 Y=915513, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il Pozzo 1 è costituito da una colonna di captazione in acciaio di 150 mm di diametro profonda 30 m, sporgente da p.c. e priva di avampozzo; è interrato fino alla profondità di 18 m ed è sede di una falda acquifera con livello piezometrico statico a -12,95 m in data 28/04/2020; il prelievo viene effettuato all'occorrenza, mediante motopompa superficiale ad asse verticale di 5 KW di potenza con una portata massima di 1 l/s per complessivi 200 mc/a;

C) sullo stesso sedime di attività, in particolare sul terreno distinto al Foglio 131, mappale 193 del NCT del comune di Imola (BO) nel punto di coordinate geografiche UTM RER: X=718804 Y=915582, così come indicato nella planimetria catastale agli atti è presente il Pozzo 2 che non viene utilizzato. Il Pozzo 2 è costituito da una colonna di captazione in acciaio di 150 mm di diametro profonda 20 m, sporgente da p.c. e priva di avampozzo; è privo di una falda acquifera ed è interrato fino alla profondità di 3 m;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 1,0 l/s per complessivi 200 mc/a ad uso bagnature terreni per l'abbattimento di polveri durante le operazioni di movimento terra per riempimento di cave. Tale uso è assimilato all'uso *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalla DGR citate in premessa;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve provvedere, entro il termine del 31/12/2021, alla messa in sicurezza di entrambi i pozzi mediante flangiatura della bocca pozzo e realizzazione di cameretta di protezione/avampozzo; e di **presentare entro lo stesso termine** Relazione Tecnica a firma di professionista di settore di asseverazione della prescrizione, con adeguato corredo fotografico dimostrativo;

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda,

desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2025 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del

pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua**

concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8 Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9 Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Boris Pesci, legale rappresentante della Ditta RECTER SRL C.F.:01479200394, con sede legale in comune di Faenza (RA) in Via Vittime Civili di Guerra n. 5 presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.